



**Comune di GENOLA**  
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO PER LA CONSULTA  
DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

In campo europeo e nazionale le pari opportunità tra uomo e donna sono state da tempo individuate come uno degli elementi chiave per la sostenibilità dello sviluppo socio-economico.

Il Comune di Genola, con riferimento all'art. 6 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che recita al comma 3 *“Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n° 125 e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune e della Provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti”*, promuove la consulta per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

Essa nasce per studiare la situazione attuale che evidenzia, anche a livello locale, una sensibile disparità tra uomo e donna in ambito occupazionale e nell'amministrazione civica.

In tal senso si propone come strumento operativo per favorire un crescente contributo della società civile femminile allo sviluppo politico, economico e sociale della realtà cittadina.

## **ART. 1 – OBIETTIVI FONDAMENTALI**

La Consulta delle PARI OPPORTUNITA' è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale istituito con l'obiettivo primario del conseguimento dello stato di pari opportunità tra uomo e donna, in campo economico, sociale, culturale e politico.

La Consulta è strumento di conoscenza della realtà e della condizione femminile, promuove rapporti permanenti con altri organismi comunali presenti sul territorio e si raccorda con organi di livello provinciale e regionale per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza sanciti dal dettato costituzionale e previsti dalle Leggi Regionali in materia.

La Consulta delle PARI OPPORTUNITA':

- a) è strumento di conoscenza delle realtà e delle problematiche riguardanti il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna in qualsiasi campo della vita sociale (lavoro, scuola, famiglia, cultura, sport, ...)
- b) svolge attività di raccordo tra le istanze espresse dalle Associazioni e le proposte dell'Amministrazione;
- c) invia proposte, promuove iniziative, segnala problematiche al fine di conseguire la realizzazione dello stato di pari opportunità tra uomo e donna;
- d) promuove attività di formazione, sensibilizzazione, crescita culturale, per favorire la più ampia partecipazione di gruppi ed associazioni di donne alla vita politica della realtà locale;
- e) su richiesta dell'Amministrazione o su propria iniziativa, formula pareri sugli argomenti riguardanti materie di sua competenza.

## **ART. 2 – ISTITUZIONE**

La Consulta Comunale delle PARI OPPORTUNITA' è istituita dal Comune di

Genola con deliberazione Consiliare n° \_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

La Consulta è aperta all'apporto ed alla partecipazione di qualsivoglia gruppo, associazione o rappresentanza di categoria che:

- operi prevalentemente sul territorio di Genola;
- sia ispirata e finalizzata in modo significativamente rilevante, anche nelle forme statutarie, alla effettiva attuazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna;
- sia rappresentativa degli interessi e delle problematiche riguardanti il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna in qualsiasi ambito sociale.

Sono inoltre ammesse a far parte della Consulta le associazioni e/o i gruppi che costituiscano espressioni di organizzazioni ed Enti istituzionalizzati ovvero di gruppi politici riconosciuti.

### **ART. 3 – ORGANI**

Sono Organi della Consulta:

- a) L'Assemblea
- b) Il Presidente.

L'Assemblea può operare sia collegialmente che costituita in Commissioni di lavoro; queste ultime vengono costituite con proprio atto dall'Assemblea che unitamente alla costituzione ne regola il funzionamento, i compiti, la durata.

### **ART. 4 – ASSEMBLEA**

Sono componenti di diritto dell'Assemblea della Consulta il Sindaco, o persona da Lui delegata, e due Consiglieri Comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza.

Possono far parte dell'Assemblea realtà individuali (liberi cittadini) o associative (per mezzo dei rappresentanti dei vari gruppi come indicati all'art. 2). La richiesta di adesione deve essere indirizzata al Sindaco e deve contenere l'indicazione del recapito (residenza, telefono, mail) a cui devono essere inviate le comunicazioni.

L'Assemblea provvede:

- a) a predisporre annualmente una relazione illustrativa sui bisogni e sulle necessità rilevate, per sottoporla all'Amministrazione Comunale per l'ulteriore seguito;
- b) ad esprimere pareri, indirizzi, suggerimenti sulle proposte avanzate dagli Organi di gestione del Comune;
- c) a stimolare, attraverso iniziative, suggerimenti, proposte, l'attività dell'Amministrazione Comunale;
- d) ad evidenziare le priorità di settore;
- e) a collaborare con gli altri Organi istituzionalmente operanti nel settore;
- f) a redigere a consuntivo una relazione sull'attività svolta e sull'efficacia dell'azione amministrativa perseguita nel settore;
- g) ad esprimere la propria indicazione sulla nomina del Vice Presidente;
- h) ad esprimere parere sull'ammissione di nuovi enti e/o associazioni a far parte della Consulta.

In sede di prima convocazione e di insediamento l'ammissione alla Consulta è stabilita dal Sindaco o dall'Assessore delegato. L'ammissione di ulteriori Enti o Associazioni è altresì stabilita dal sindaco o dall'Assessore delegato, dopo l'espressione del parere da parte dell'Assemblea.

Le Associazioni e gli Enti ammessi partecipano all'Assemblea attraverso la designazione di uno o più componenti, i quali potranno intervenire anche congiuntamente esprimendo un unico voto.

I rappresentanti potranno essere sostituiti in qualsiasi momento; la sostituzione avrà effetto dalla data di comunicazione scritta al Sindaco o all'Assessore delegato.

## **ART. 5 – INSEDIAMENTO E CONVOCAZIONE**

La Consulta è costituita con atto del Sindaco o, su sua delega, dell'Assessore competente per materia.

La Consulta dopo la riunione di insediamento – convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato – è convocata dal Presidente:

- a) di propria iniziativa
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei componenti l'Assemblea
- c) su richiesta del Sindaco o dell'Assessore delegato.

La Consulta, può stabilire annualmente un calendario per le proprie riunioni, ferma restando la possibilità di convocazione straordinaria nei modi che precedono.

## **ART. 6 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE**

Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati dal Sindaco con proprio atto su specifica indicazione dell'Assemblea effettuata nel corso del primo insediamento con apposita votazione.

L'indicazione alla carica di Presidente potrà avvenire anche tra persone esterne alla Consulta, mentre la nomina di Vicepresidente dovrà essere scelta tra i rappresentanti che la compongono.

Nell'esprimere l'indicazione, in prima seduta e seconda votazione a scrutinio segreto sarà necessaria la maggioranza dei 2/3 delle Associazioni e degli Enti ammessi presenti alla prima seduta, dalla terza votazione la maggioranza assoluta dei presenti.

Al Presidente sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede l'Assemblea;
- b) coordina il lavoro e le iniziative della Consulta;
- c) rappresenta la Consulta nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e con altri enti pubblici e privati operanti nell'ambito del tessuto sociale;
- d) riferisce all'Assemblea sul proprio operato per quanto concerne i mandati ricevuti ed in rappresentanza della Consulta;

e) relaziona annualmente all'Amministrazione comunale per iscritto sull'attività e sulle proposte della Consulta.

In caso di assenza il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente e il Vicepresidente decadono contestualmente all'atto di insediamento dell'Amministrazione Comunale, salvo un periodo di *prorogatio* fino alla nomina dei nuovi Presidente e Vicepresidente, e comunque di mesi sei.

Il Presidente e, di conseguenza, il vice Presidente, decadono altresì nei seguenti casi:

- formulazione scritta di dimissioni all'indirizzo del Sindaco;
- formulazione scritta a firma di almeno i 2/3 dei componenti dell'Assemblea con richiesta di dimissioni all'indirizzo del Sindaco;

Al verificarsi dei precedenti casi, il Sindaco o l'Assessore delegato provvederanno a convocare una nuova Assemblea di insediamento.

In caso di dimissioni del Vice Presidente o a seguito della sua fuoriuscita dalla Consulta si procederà a nuove elezioni come precedentemente previsto limitatamente alla carica vacante.

## **ART. 7 – VALIDITA' DELLE SEDUTE**

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente in prima convocazione la maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione, che deve avvenire ad almeno mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei suoi componenti.

## **ART. 8 – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza relativa dei presenti e votanti. A parità di voti si procederà a nuove votazioni.

Le sedute della Consulta sono pubbliche e costituiscono atto propositivo e/o consultivo e le relative determinazioni non sono vincolanti per la Civica Amministrazione che dovrà comunque motivare per iscritto al Presidente entro 30 giorni il mancato accoglimento delle stesse.

## **ART. 9 – SEGRETARIO**

Le funzioni di segretario sono svolte da un membro nominato dal Presidente.

## **ART. 10 – SEDE**

La Consulta ha sede presso il Comune di Genola; le riunioni si effettueranno nei locali appositamente destinati dalla Civica Amministrazione.